

**768.** — 1374, ind. XIII, Dicembre 10. — c. 199 (194) t.<sup>o</sup> — Privilegio simile al n. 92, per Nicolò da Prato console veneto in Rodi e pei suoi discendenti. — Con bolla d'oro.

1374. — V. 1372, Luglio 2, n. 669.

**769.** — 1375, ind. XIII, Gennaio 2. — c. 201 (196). — Marquardo patriarca di Aquileia, nomina suo procuratore Ottobuono da Ceneda decano della chiesa di Udine e vicario generale spirituale d'esso patriarca, per l'esazione della somma accennata nel n. 770.

Fatto nel castello di Portogruaro. — Testimoni: Guido vescovo di Concordia, Valterpertoldo di Spilimbergo cav., Giovanni Ermanno e Vimperanno ambi camerlenghi patriarcali. — Atti Nicolussio del fu Domenico Zerbini.

**770.** — 1375, ind. XIII, Gennaio 10. — c. 201 (196) t.<sup>o</sup> — Quitanza del procuratore nominato nel n. 769, agli ufficiali alle *rason* Leone Bembo, Giovanni Natale e Giovanni Bragadino, per ducati 328, grossi 3, piccoli 1, rata di Gennaio della corresponsione mentovata al n. 653.

Fatto come il n. 653. — Testimoni: Giovanni di Montalbano e Giovanni di Sopramare scrivani, e Pietro Barro inserviente dei detti ufficiali. — Atti come al n. 763.

**771.** — 1375, ind. XIII, Marzo 8. — c. 202 (197) t.<sup>o</sup> — Procura di Marquardo patriarca di Aquileia ed Azzolino di Gubertino da Udine dottore di leggi e cavaliere, per la riscossione della somma menzionata nel n. 774.

Fatto nella *stupa* piccola del palazzo patriarcale di S. Vito. — Testimoni: Francesco di Savorgnano visdomino generale del patriarca, Pregono di Oberglavata, i nobili Tataro e Tantino della Frattina e Nicolussio Zerbini. — Atti come al n. 732.

**772.** — (1375), ind. XIII, Marzo 19. — c. 202 (197). — Il marchese d'Este risponde a requisitorie del doge. Benchè non sia legalmente certo il diritto del vescovo di Chioggia d'esser rimesso in possedimento dei beni di Medelana e Parasacco, tuttavia esso marchese, per compiacere il doge, impetrò dal vescovo di Ferrara che quello di Chioggia possa prendere possesso dei beni stessi, salvo però al primo il far valere le sue ragioni sopra i medesimi.

Data a Ferrara.

**773.** — 1374 (1375?), Marzo 22. — c. 203 (198) t.<sup>o</sup> — Luigi conte di Fian-dra, duca di Brabante, conte di Nevers e di Rethel e signore di Malines, fa sapere (in francese): Confermò i privilegi e le franchigie concesse dai suoi predecessori ai veneziani, e ne ordina l'osservanza. Non sarà fatta ragione a veruna querela per debiti contratti da marinai veneti senza licenza del loro capitano. Niun veneziano patisca carcere preventivo per debiti, quando possa prestar cauzione o malleveria per la somma contestata, e di stare alle leggi del paese. Queste concessioni varranno